



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

UOA POLIZIA LOCALE
PM - Traffico e Polizia Amministrativa

N. 268 DEL 22/06/2020

OGGETTO: RETTIFICA O. D. N. 266 DEL 19/06/2020 PER REFUSO DI STAMPA.

IL COMANDANTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20 dell'11/06/2019 con il quale alla sottoscritta è stata confermata la nomina a Comandante della Polizia Municipale (Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale e Protezione Civile);

RISCONTRATO il refuso di stampa al punto dove si ORDINA che l'O.D. n. 266 del 19/06/2020 ad oggetto: "Trenino turistico: autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane cittadine anno 2020, ha decorrenza immediata e valevole per tutto il corrente anno 2020, invece che 2019, come erroneamente riportato;

VISTO gli artt. 6, 7, 20 e 21 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTO il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

che l'O.D. n. 266 del 19/06/2020 ad oggetto: "Trenino turistico: autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane cittadine anno 2020, ha decorrenza immediata e valevole per tutto il corrente anno 2020, invece che 2019, come erroneamente riportato.

Restano confermate tutte le prescrizioni in essa riportate.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Copia del presente provvedimento è trasmesso a:

Segreteria del Sindaco
Servizio Trasporti
Servizio Eventi
Servizio Segnaletica Viabilità
Abaco Spa
Saba Italia Spa
Ditta Giocamondo

**Il Dirigente
CELANI PATRIZIA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)